

Rassegna Stampa

27.04.09

Sommario

- Pag. 2/3. PROFESSIONE. Avvocati, esami con scadenza (IL SOLE 24 ORE - 21.04.09)
- Pag. 4. TERREMOTO. Abruzzo, aiuti ai professionisti (IO – 21.04.09)
- Pag. 5. PREVIDENZA. Riforma da rivedere (IO – 22.04.09)
- Pag. 6. RIFORME. Il Senato approva il decreto sicurezza.Ok bipartisan. Niente ronde (www.repubblica.it - 22.04.09)
- Pag. 7. RIFORME. Decreto sicurezza: ecco cosa prevede la legge (IL GIORNALE – 23.04.09)
- Pag. 8. CASSAZIONE. Meno rigido il “filtro” in Cassazione (IO - 23.04.09)
- Pag. 9. GIUSTIZIA. Giustizia civile : e' il momento della conciliazione (OSSERVATORIO SULLA LEGALITÀ - 24.04.09)
- Pag. 10/11.TERREMOTO. Abruzzo, sospesi processi e mutui (IO – 24.04.09).
- Pag. 12. FAMIGLIA. Separazioni e divorzi in aumento: anche la sociologia a sostegno degli avvocati per affrontare la crisi della famiglia(DeG – 24.04.09)
- Pag. 13/14.PROFESSIONE. Professione forense: qualità e organizzazione per superare le logiche mercantilistiche (Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore – 25.04.09)
- Pag. 15. PENALE. Pm più liberi nell'azione penale (IL SOLE 24 ORE – 27.04.09)
- Pag. 16. ASSONIME. Assonime:niente consulenza riservata (IL SOLE 24 ORE – 27.04.09)
- Pag. 17. RIFORME. Class action anche individuale (IL SOLE 24 ORE – 27.04.09)
- Pag. 18. Adempimenti del mese di aprile dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 19. Eventi delle Sezioni del mese di aprile

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.it
e Alberto Vermiglio: avermiglio@jumpy.it



Albi & mercato. La riforma proposta dalla categoria concede cinque anni per iscriversi**Avvocati, esame con scadenza****Nel progetto il limite di 50 anni per concorrere all'abilitazione**

Chi supera l'esame di avvocato ha cinque anni di tempo per iscriversi all'Albo, altrimenti è come se non avesse mai ottenuto l'abilitazione. Chi compie 50 anni ed è iscritto all'Albo dei praticanti, verrà automaticamente cancellato. Le due novità sono previste dagli articoli 15 e 44 del progetto di riforma della professione approvato 27 febbraio da tutte le componenti dell'avvocatura (Consiglio nazionale forense, Organizzazione unitaria dell'avvocatura; Associazione giovani avvocati, Camere penali, sigle di matrimonialisti, amministrativisti e giuslavoristi). A prima vista sembra un modo per arginare il numero di avvocati in Italia: nel 2008 erano 213 mila, contro i 48 mila francesi e i 147 mila tedeschi. Andrea Mascherin, delegato dal Consiglio nazionale forense a redigere il testo assieme ad Alessandro Bonzo, corregge però questa impressione. «Non c'è la volontà diretta o espressa di ridurre il numero degli iscritti. L'obiettivo è avere, nell'interesse della comunità, una categoria aggiornata e con un alto livello di formazione. Se nei cinque anni dopo l'esame una persona non esercita, non ha studiato abbastanza. Lo stesso vale per i cinquantenni: chi ha fatto altro fino a quel momento, non può inventarsi questo come secondo lavoro». Aggiunge Mascherin: «Tutto il testo obbedisce alla stessa logica: l'avvocato iscritto all'Albo deve provare di svolgere la professione in modo continuativo. Gli Ordini locali faranno verifiche periodiche in base a criteri come età e reddito, tenendo conto di periodi di pausa come quelli che spettano alle colleghe in gravidanza». Al ministero della Giustizia, dove si stanno analizzando i testi che sostituiranno il regio decreto del 1933, questi limiti non convincono. (Assieme agli altri due disegni di legge presentati sull'argomento (Casson e altri e Mugnaie altri), stiamo analizzando il testo, che naturalmente è qualificato perché proviene dal mondo dell'avvocatura, unito per la prima volta. Il Governo non si è ancora espresso ma su questa preclusione dei cinque anni c'è bisogno di una maggiore riflessione), dice Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario alla Giustizia con delega alle professioni, nonché avvocato. «Questa norma sembra davvero un po' troppo restrittiva». Una norma che sa tanto di scrematura. «Stiamo studiando strumenti che modifichino l'accesso alla professione - risponde Casellati — perché effettivamente 213 mila è un numero esorbitante. Bisogna fare in modo che l'avvocatura non sia più considerata un'attività residuale ma, come in passato, una professione nobile. Certo è che non si può introdurre un numero chiuso perché sarebbe contrario alla normativa europea». Se la reazione del Governo è tiepida, le sigle di avvocati difendono la proposta «I cinque anni di tempo per iscriversi all'Albo danno più garanzie sulla preparazione dell'avvocato. Il paletto dei 50 anni obbedisce alle stesse ragioni. E non siamo certo i primi: i magistrati hanno già un'età massima da rispettare», dice Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura. «Insomma - sintetizza - questo lavoro bisogna sceglierlo: non può diventare un'area di parcheggio e di disoccupazione intellettuale». **Giuseppe Sileci, presidente dell'Aiga, l'associazione giovani avvocati** cui ci si può iscrivere fino ai 45 anni che dichiara 10 mila iscritti, fa questo paragone: «Lei si farebbe operare da un chirurgo che ha preso l'abilitazione e non ha esercitato per cinque anni? No. Questa è una norma nell'interesse della clientela». Rischia forse di sembrare protezionistica. «Casomai protegge il cliente. Non vedo come possa sembrare corporativa». L'unica a contestare il limite dei cinque anni dall'esame è l'Associazione nazionale forense. «Il sistema di reclutamento degli avvocati è andato peggiorando - dice Ester Perifano, componente del direttivo nazionale con delega alla riforma forense - oggi non sempre diventano avvocati i più bravi e il numero degli aspiranti rappresenta di per sé un handicap per un equilibrato svolgimento delle prove di esame. Ma questa proposta è fortemente e inutilmente selettiva, non fosse altro perché non garantisce gli obiettivi che promette: qualità e preparazione degli avvocati. Andrebbe invece reso meno tradizionale l'esame e meno farraginoso il percorso». Angela Manganaro

Diritto di difesa

Gli avvocati nei principali Paesi Ue

Paese	Avvocati
Austria	5.129
Belgio	15.363
Danimarca	5.246
Francia	47.765
Germania	146.910
Grecia	38.000
Ungheria	9.934
ITALIA	213.081
Olanda	14.882
Polonia	34.181
Portogallo *	35.695
Romania	16.998
Slovenia	1.153
Spagna	154.953
Svezia	4.503
Svizzera	8.321
Gran Bretagna	139.789
England & Wales Bar	906

(*) 13.382 avvocati sono sospesi
volontariamente o per altre ragioni

Fonte: conseils des barreaux européens



La misura annunciata dal ministro Sacconi al prossimo consiglio dei ministri di venerdì

Abruzzo, aiuti ai professionisti

Un'indennità di 800 euro al mese per la disoccupazione

In arrivo un'indennità a favore dei professionisti e lavoratori autonomi che hanno perso il lavoro per effetto del sisma in Abruzzo. Sarà all'esame del consiglio dei ministri di venerdì, nell'ambito del Pacchetto di misure per le zone terremotate, la speciale disoccupazione d'importo pari a 800 euro, a favore di commercianti, artigiani e liberi professionisti. L'annuncio della nuova misura c'è stato venerdì da parte del ministro del lavoro, Maurizio Sacconi. In visita a L'Aquila, ha dichiarato che per l'Abruzzo sono stati previsti 55 milioni di euro e una serie di misure che andranno a rendere più agevole il ricorso alla cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria. Dei 55 milioni stanziati (che rappresentano più del doppio dello stanziamento generale per gli ammortizzatori sociali in deroga previsti per la crisi e pari a 26 milioni), 25 milioni sono destinati all'intero territorio regionale e 30 milioni per le aree del terremoto. Ingenti anche i fondi dall'Europa: dalla Commissione europea, infatti, arriveranno all'Abruzzo 500 milioni di euro tra il fondo di solidarietà previsto per le calamità naturali e la riallocazione dei fondi strutturali 2007/2013. «Ribadiamo la volontà», ha detto Sacconi, «di proteggere il reddito con l'allungamento dell'indennità di disoccupazione e, in termini di estensione, di alcuni speciali ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori indipendenti, autonomi, collaboratori e liberi professionisti». Tra le nuove misure ci sarà, dunque, un'indennità straordinaria di 800 euro mensili a favore dei lavoratori autonomi che hanno perso il lavoro a seguito del terremoto. «Queste misure», ha aggiunto il ministro, «saranno adottate con il pacchetto che si realizzerà attraverso il decreto legge e la connessa ordinanza della Protezione civile. L'intenzione è allungare l'indennità di disoccupazione senza soluzione di continuità rispetto all'incremento prodotto e ampliare la base dei percettori di questa forma di protezione del reddito». Il pacchetto di nuove misure destinate all'Abruzzo sarà al vaglio del consiglio dei ministri di questa settimana, programmato per venerdì prossimo. Soddisfazione è stata espressa da Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, la confederazione delle libere professioni italiane. Che, a proposito dell'indennità di 800 euro in favore dei lavoratori autonomi colpiti dal sisma, ha affermato «è la risposta che i professionisti abruzzesi aspettavano e il segno più tangibile del fatto che il diritto e le politiche del lavoro, in Italia, sono cambiate». E ha aggiunto: «ci sentiamo partecipi di questo piano di intervento straordinario per l'Abruzzo, perché è stato grazie al costante confronto con Confprofessioni che il ministero del lavoro e i suoi tecnici hanno finalmente risolto l'annosa incertezza giuridica che ha sempre caratterizzato l'orientamento del Legislatore verso i professionisti e gli studi professionali. Ci voleva un approccio non ideologico», ha concluso, «ma improntato alle più alte conquiste del giuslavorismo per arrivarci». Daniele Cirioli



AVVOCATI/Ieri l'incontro sulla nuova previdenza**Riforma da rivedere****Pensioni, lo scalone è troppo morbido**

Per i ministeri vigilanti (economia, lavoro e giustizia) la bozza di riforma della previdenza degli avvocati stabilisce uno scalone «fin troppo morbido». Pertanto va «irrigidito un po'». A rivelarlo a ItaliaOggi è Paolo Rosa, presidente dell'Ente, al termine dell'incontro sull'annosa questione delle modifiche al sistema pensionistico della categoria, che si è tenuto ieri mattina presso il ministero del welfare, a Roma. Un vertice, al tavolo vi erano esponenti della Cassa, dirigenti e tecnici dei ministeri vigilanti, quello svoltosi in via Veneto, molto atteso dai rappresentanti dei legali italiani, a seguito dei pareri non proprio incoraggianti ricevuti dagli stessi dicasteri nei mesi scorsi. Nel dettaglio, racconta Rosa, la Giustizia «che aveva sostenuto per iscritto che non spettava a noi intervenire aumentando l'aliquota del contributo integrativo (dal 2% al 4%, ndr), ha fatto marcia indietro, affermando che quel potere, invece, ce l'abbiamo, cosa che avevamo già ribadito con fermezza». Il punto centrale, nel progetto di riordino dell'impianto previdenziale dei professionisti del Foro, è che, con un percorso che partirà dal 2012, l'età pensionabile passerà gradualmente a 70 anni, attraverso degli «scalini», grazie ai quali si raggiungerà la soglia per uscire dall'attività a 70 anni con 35 anni di contributi previdenziali nell'anno 2027. Tutto sommato, comunque, la riunione di ieri ha lasciato alla Cassa forense «una sensazione abbastanza positiva» sull'esito della trattativa per riformare la previdenza. A testimonianza di ciò, si esprime con orgoglio il presidente, «ci sono state le dichiarazioni di chi rappresentava alla riunione il dicastero dell'economia. Questi, infatti, spiega l'avvocato, hanno tenuto a sottolineare la necessità di approvare la bozza, accompagnandola, tuttavia, con un monitoraggio» degli effetti che essa avrà sulla tenuta dei conti. E, va avanti, «laddove venissero riscontrate delle criticità», la sollecitazione di via XX Settembre è quella di aumentare il contributo soggettivo. Il responso dei tre ministeri, in ogni caso, non dovrebbe farsi attendere molto. Almeno, è ciò che Rosa auspica. E per delle ragioni ben precise: «Ritengo che già all'inizio della prossima settimana dovremmo ricevere il giudizio definitivo sulla bozza di riforma. Del resto», continua, «i nostri sono tempi contingentati, considerando che giovedì prossimo ci sarà la proclamazione dei nuovi eletti alla guida della Cassa e, entro la fine del mese di maggio, dovrei riuscire a convocare il nuovo comitato. Insomma», conclude Rosa, «in quei limiti temporali dobbiamo starci dentro, e sappiamo bene quanto la riforma della nostra previdenza sia cosa urgente». Simona D'Alessio

Il decreto è legge. A favore la maggioranza, Idv, Pd e Udc. Contrari i radicali**Escluse le norme sulle ronde e sulla proroga della permanenza nei Cie dei clandestini****Il Senato approva il decreto sicurezza****Ok bipartisan. Niente ronde**

ROMA - Con l'ok bipartisan del Senato, il decreto sulla sicurezza è diventato legge. Fuori dal provvedimento le ronde e la proroga dei Cie, i Centri di identificazione ed espulsione dei clandestini. Dentro l'aggravante per le violenze sessuali, il reato di stalking e il turismo sessuale. Hanno votato a favore la maggioranza, l'Italia dei valori, il Pd e l'Udc. Il provvedimento è stato approvato con 261 voti favorevoli, 3 contrari - i senatori radicali - ed un astenuto, Francesco Pardi dell'Idv.

Anche la Lega ha votato a favore del dl, dopo le durissime contestazioni alla Camera e l'intesa politica raggiunta di fronte all'impegno del governo a reintrodurre in altro provvedimento (ddl sicurezza) le parti relative al trattenimento nei Cie degli immigrati clandestini e alle ronde cittadine.

Il voto favorevole dell'opposizione ("per responsabilità" come ha sintetizzato per tutti il senatore Pd Felice Casson) è stato garantito per consentire la conversione del decreto, giunto ormai alle soglie della scadenza (25 aprile), ma numerose ed articolate sono state le critiche rivolte al provvedimento.

Il decreto legge sulla sicurezza convertito contiene una serie di modifiche che concernono il codice penale e il codice di procedura penale. In particolare, all'articolo 1 viene sostanzialmente reintrodotta un'aggravante per il caso in cui il reato di omicidio faccia seguito al delitto di violenza sessuale, violenza sessuale su minori e violenza sessuale di gruppo. Viene anche introdotta l'aggravante nel caso di reato di omicidio compiuto dallo stesso autore del delitto di atti persecutori, comunemente denominato stalking.

Vi sono poi una serie di modifiche del codice di procedura penale che riguardano misure cautelari personali, con un significativo ampliamento per le associazioni a delinquere; la tratta e riduzione in schiavitù delle persone; il sequestro di persone; i reati di terrorismo; prostituzione minorile; pornografia minorile ed iniziative turistiche volte al favoreggiamento della prostituzione minorile.

Decreto sicurezza: ecco cosa prevede la legge

Roma - Sì al reato di stalking nel codice penale, pene più severe per chi commette uno stupro e gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale. Sono queste alcune norme contenute nel decreto legge sulla sicurezza che ha avuto oggi l'ok definitivo del Senato.

Atti persecutori (Stalking) Viene punito - salvo che il fatto non costituisca un reato più grave - con il carcere da sei mesi a quattro anni chiunque minaccia o molesta qualcuno in modo da causare 'un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da far temere per la propria incolumità, per quella di un familiare o di qualcuno con cui si ha una relazione affettiva. Il reato è aggravato se commesso da un ex o da qualcuno con cui la vittima abbia avuto una relazione reclusione da uno a sei anni se il reato è commesso in danno di minore, donna incinta o di una persona disabile. Si procede su querela della persona offesa che deve denunciare i fatti entro sei mesi. Il magistrato può procedere d'ufficio in ogni caso in cui la vittima sia un minore o una persona con disabilità.

Autorità di pubblica sicurezza La norma contenuta nel decreto 'anticipa la possibilità di intervento del questore. Fino a quando non presenta la denuncia di stalking, la vittima può rivolgersi alle forze dell'ordine e chiedere l'intervento del questore che verificate le informazioni, ammonire il soggetto e adottare eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Divieto di avvicinarsi alla vittima il giudice prescrive all'imputato nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o di mantenere comunque una determinata distanza da essa, può anche stabilire che l'imputato non si avvicini alle persone vicine o comunque legate alla vittima ed impedirgli di comunicare in qualunque modo con queste.

Numero verde viene istituito un numero verde presso il dipartimento per le pari opportunità a favore delle vittime di stalking, attivo ventiquattro ore su ventiquattro per fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica alle vittime e per comunicare, nei casi di urgenza, e su richiesta della vittima, i reati segnalati. Le forze dell'ordine e i presidi sanitari che ricevono notizia del reato di stalking hanno l'obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni su centri antiviolenza e provvedono direttamente a mettere in contatto la vittima che lo richieda con essi.

Custodia cautelare in carcere per alcune fattispecie di delitti in materia sessuale: violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con un minorenne, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile.

Ergastolo Prevista la pena dell'ergastolo nel caso in cui sia cagionata la morte della vittima della violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking. Viene previsto l'arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Giro di vite sui benefici penitenziari per chi è condannato per delitti a sfondo sessuale.

Gratuito patrocinio le vittime del reato di violenza sessuale possono essere ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito che la legge prevede.

Meno rigido il «filtro» in Cassazione

Il filtro in Cassazione si ammorbidisce. Maggioranza e opposizione trovano l'intesa e in un parere bipartisan al disegno di legge collegato alla Finanziaria in discussione alla commissione Giustizia della Camera ne rivedono alcuni aspetti critici. Per il resto la nuova disciplina del processo passa inalterata, ma le correzioni concordate rendono inevitabile un nuovo passaggio al Senato. Resta poi da valutare la reazione degli avvocati che, a più riprese, avevano sollecitato, a partire dal Cnf, uno stralcio di tutta questa parte. Come pure andrà considerato l'esame (se ci sarà) di chi come il presidente della Corte di cassazione, Vincenzo Carbone, aveva accolto con favore una disposizione indirizzata a ridurre i carichi di lavoro di una Corte sempre più alle prese con cause "seriali" o strumentali. A sintetizzare le conclusioni sul fronte politico è Donatella Ferranti, capogruppo Pd in commissione Giustizia: «È stato fatto un buon lavoro su un tema molto importante. La soluzione trovata sembra a tutti ottima e permette di tenere insieme la necessità di alleggerire la Cassazione con le garanzie dei tre gradi di giudizio». Di sicuro l'accordo rende più elastica e prevedibile una disciplina che, nella versione originaria, si presentava, aspetto criticato dai legali, troppo rigida e arbitraria. Il cambiamento è evidente sin dal lessico. Se, nel testo approvato dal Senato, veniva istituito un filtro basato su parametri di ammissibilità, ora invece i due criteri individuati sono relativi piuttosto all'inammissibilità. La svolta, però, non è solo confinata alla terminologia perché a essere introdotto nel Codice di procedura civile sarà un nuovo articolo, il 360 bis, in base al quale il ricorso in Cassazione deve essere considerato inammissibile:

- quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi particolari per arrivare a un rafforzamento o a un cambiamento dell'orientamento della stessa;
- quando è manifestamente infondata la censura sulla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Modificato anche il profilo del collegio chiamato a valutare l'esistenza dei requisiti di inammissibilità. Al posto del pool chiamato a una selezione dei ricorsi che portava anche a sconfinamenti nel merito, il parere votato ieri istituisce una specifica sezione che dovrà innanzitutto decidere se esistono le condizioni per una pronuncia in camera di consiglio, quindi con minori formalità e contraddittorio attenuato in cambio di tempi più rapidi. Se la sezione non definisce il giudizio gli atti sono rimessi al presidente che ne decide l'assegnazione alle sezioni semplici. A comporre la sezione specializzata, grazie a una modifica all'ordinamento giudiziario, sono chiamati poi magistrati appartenenti a tutte le sezioni. È assicurato comunque un contraddittorio anche se il ricorso viene valutato in camera di consiglio. Il relatore della sezione, infatti, in questo caso, deposita una relazione con le ragioni alla base della pronuncia. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte, mentre almeno cinque giorni prima della data fissata, le parti e il pubblico ministero possono presentare, le prime, memorie e, il secondo, conclusioni scritte oppure chiedere di essere sentiti. Giovanni Negri

Giustizia civile : e' il momento della conciliazione

Entro il 30 giugno, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, deve entrare in vigore la riforma (inserita nel pacchetto Giustizia) che prevede l'obbligatorietà della conciliazione per tutte le controversie in ambito civile e commerciale, attuabile attraverso professionisti specializzati.

Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, artefice e sostenitore di questa rivoluzione, in sintonia con la delega ricevuta dal Parlamento, pare abbia già approntato i relativi decreti legislativi da sottoporre in uno dei prossimi Consigli dei Ministri. Lo scopo è di ridurre drasticamente, i circa 7 milioni di processi civili, che stanno collassando i palazzi di Giustizia, introducendo lo strumento della mediazione civile, finalizzato a una conciliazione stragiudiziale delle parti.

Associazioni di cittadini, imprenditori, enti pubblici e enti locali, i conciliatori specializzati, aspettano con molto interesse, l'evolversi della situazione, e invitano il Governo, una volta per tutte, ad affrontare, i problemi che interessano davvero i cittadini che usufruiscono del servizio giustizia. Molti sono i punti sui quali hanno dovuto lavorare e forse stanno lavorando, il Ministro, le Commissioni Parlamentari, i Dipartimenti e Direzioni del Ministero della Giustizia, per presentare al Governo una riforma che altri Stati dell'Unione Europea e U.S.A., hanno adottato da decenni.

La riforma, disciplina la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero, e che abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia, dunque la mediazione è svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione. Gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro svolgeranno, come già fanno, il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche. Dovrebbe, essere prevista, per le controversie in particolari materie, la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, da parte del Conciliatore specializzato il cui costo deve essere sostenuto dalle parti ; La norma dovrebbe contenere il dovere dell'avvocato di informare il cliente - prima dell'instaurazione del giudizio - della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione; E' previsto, inoltre nella delega, che nei casi, poi, in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso -condannandolo altresì e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile - e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115.

Il procedimento di conciliazione non dovrebbe avere una durata eccedente i quattro mesi; Infine, la cosa più importante, di questa riforma è quella che, il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e che costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Tutta la procedura conciliativa non ha costo di giustizia, se, non quelli di segreteria per avviare il tentativo di conciliazione e il compenso che ogni parte paga al conciliatore specializzato, secondo tariffe depositate presso il suddetto Ministero della giustizia.

N. Iannone, Confas

Il consiglio dei ministri ha approvato ieri a L'Aquila il decreto legge per l'emergenza sisma**Abruzzo, sospesi processi e mutui****Stop anche a cambiali e cartelle di pagamento. Ici bloccata**

Processi, cambiali, rate dei mutui, cartelle di pagamento. Stop a tutto campo per le popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto. Il consiglio dei ministri riunitosi ieri a L'Aquila ha approvato un decreto legge (anticipato su ItaliaOggi di ieri) con un ulteriore complesso di misure urgenti tese a fronteggiare l'emergenza causata dal sisma del 6 aprile scorso. Disco verde anche alla proposta del Presidente Berlusconi di organizzare il prossimo G8 nella regione Abruzzo. Ecco in sintesi le misure del dl.

Giustizia. Al via la sospensione (con eccezione per casi particolarmente gravi) dei processi civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei comuni colpiti dal sisma, nonché di termini di legge gravanti sulle popolazioni colpite, quali prescrizioni, decadenze, termini legali, processuali e di notificazione, pagamento dei titoli di credito, cambiali ed assegni in scadenza al 6 aprile 2009, versamenti di entrate di natura patrimoniale, versamento di contributi consortili di bonifica, canoni di concessione e locazione di immobili distrutti o inagibili, pagamento di rate e mutui di qualsiasi genere; differimento dell'esecuzione di sfratti. Sospesi anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione. Presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L'Aquila è istituito il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari alle persone prive di un domicilio stabile. Le notificazioni da eseguirsi, a pena di nullità, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Abruzzo si eseguono presso l'Avvocatura dello Stato in Roma. I termini di validità delle tessere sanitarie sono prorogati di un anno e si dispone l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale nelle zone colpite.

Ricostruzione. Il dl prevede la progettazione e realizzazione, nei comuni terremotati, di moduli abitativi destinati ad una utilizzazione durevole e rispondenti a caratteristiche di innovazione tecnologica, risparmio energetico e protezione dalle azioni sismiche, nonché delle opere di urbanizzazione e dei servizi connessi, al fine di garantire adeguata sistemazione alle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili; un'apposita struttura interforze, spiega una nota di palazzo Chigi, vigilerà sul corretto ed ineccepibile svolgimento delle procedure contrattuali, anche al fine di prevenire eventuali infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Il Commissario delegato sarà coadiuvato da quattro vice Commissari per specifici settori d'intervento.

Edilizia. Per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte o inagibili o per l'acquisto di abitazioni sostitutive è prevista la concessione di contributi anche con il sistema del credito d'imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato; per le abitazioni non principali, contributi anche in credito d'imposta; in favore di attività produttive, indennizzi per la riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili; indennizzi per danni subiti da strutture adibite a finalità sociali, ricreative e religiose.

Pubbliche amministrazioni. Previste particolari misure per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti sia urbani che derivanti dalla distruzione degli immobili danneggiati. Via alla predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati, compresa l'edilizia universitaria ed il Conservatorio di musica, nonché le caserme e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici riconosciuti di interesse storico artistico. Esclusione dal patto di stabilità interno 2009-2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia de L'Aquila e dai comuni danneggiati per fronteggiare gli eventi sismici.

Famiglie, lavoratori, imprese. Disco verde alla proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione; indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma; sospensione per le imprese delle eventuali sanzioni legate alle inadempienze fiscali; non computabilità, a fini della definizione del reddito da lavoro dipendente, delle erogazioni liberali, dei sussidi e dei benefici di qualsiasi genere concessi dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti nelle aree colpite dal sisma, ovvero da datori di lavoro privati operanti nei territori colpiti in favore di lavoratori anche non residenti in quelle aree (si veda ItaliaOggi di ieri). Il decreto

aiga

Rassegna
Stampa

legge stanziando speciali finanziamenti per l'edilizia scolastica. Ulteriori misure riducono il prezzo dei farmaci nelle zone colpite e finanziano la ricostituzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie. Tutte le elezioni sono rinviate alla fine dell'anno e gli adempimenti contabili dei comuni vengono differiti al 31 luglio 2009.

L'Ici. Con sua ordinanza n. 3757/09, il presidente del consiglio ha disposto l'esclusione della tassazione degli immobili colpiti dal terremoto abruzzese ai fini delle imposte sui redditi e dell'Ici. Lo ha reso noto la Confederazione italiana della proprietà edilizia che aveva segnalato il problema il 17 aprile scorso.



Separazioni e divorzi in aumento: anche la sociologia a sostegno degli avvocati per affrontare la crisi della famiglia

I numeri fotografano la realtà, o, meglio, ne raccontano l'evoluzione. E mai come in questo caso i numeri sono chiari: separazioni aumentate del 57 per cento e divorzi aumentati del 73 per cento. Tutto ciò nell'arco di dieci anni, secondo i dati Istat.

Ecco perché la famiglia, vista in una doppia ottica, quella giuridica e quella sociale, rappresenta, oggi più che in passato, argomento quanto mai delicato, da affrontare seguendo attentamente l'evoluzione normativa e badando ai diversi soggetti coinvolti, marito e moglie, certo, ma anche, anzi soprattutto, i figli, specie se minori.

In questa ottica si colloca anche il convegno in programma lunedì prossimo ad Angri, in provincia di Salerno. Lì, nel contesto dell'Istituto delle Suore Compassioniste, ci sarà un confronto ad hoc, partendo dal tema La famiglia: luci ed ombre - Riflessioni giuridiche, tecniche e sociali e puntando a raggiungere un obiettivo ambizioso: aprire un dialogo da sviluppare nel tempo, col mondo giuridico innanzitutto, oltre che con le famiglie, toccando questioni spesso messe in secondo piano. Così si spiegano, i previsti interventi dei professori Vincenzo Esposito e Gennaro Iorio, entrambi appartenenti all'Università di Salerno e docenti rispettivamente di Antropologia culturale e Istituzione di Sociologia, e, allo stesso tempo, le annunciate relazioni di Antonio Fasolino (presidente della Camera Penale del Foro di Nocera Inferiore), Laura Landi (presidente della Camera per i minori di Salerno), Giuseppe Cacciapuoti (Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore), Alba De Felice (presidente della sezione Agro nocerino - sarnese dell'associazione dei matrimonialisti italiana), e le conclusioni affidate a Mariaconcetta Criscuolo (magistrato del Tribunale di Salerno). Proprio perché così ramificato, il dibattito - moderato da Francesca Girardi, della Corte d'Appello di Salerno - avrà la possibilità, almeno sulla carta, di analizzare tutto ciò che ruota attorno alla famiglia, soprattutto nel momento della crisi, della separazione e del divorzio.

L'attenzione, in particolare, verrà rivolta agli avvocati: a questi ultimi viene chiesto un approccio non solo tecnico ma anche sociale rispetto al nucleo familiare che si spacca, a due persone che interrompono il loro cammino insieme, ai figli che rischiano di subire ripercussioni fortissime. Così, si discuterà sì di separazione e divorzio, di ruoli e oneri di marito e moglie, di assegnazione della casa e assegno di mantenimento, ma anche di visione sociologica, facendo riferimento, in particolare, alla gestione dei rapporti interni alla famiglia e alle tutele per i figli.

Su quest'ultimo aspetto, in particolare, ancora una volta, per chiudere, sono le cifre a fare chiarezza. Secondo i dati Istat (aggiornati al 2005), difatti, il 70,5 per cento delle separazioni e il 60,7 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie coniugate con figli, mentre il 52,8 per cento delle separazioni e il 36,5 per cento dei divorzi provengono da matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni. (att.iev.)

**Professione forense: qualità e organizzazione per superare le logiche mercantilistiche
di GIUSEPPE SILECI - Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati**

Il tema della settimana

Pur consapevoli della necessità di rinnovarsi per offrire ai cittadini servizi più sofisticati in tema di prestazioni professionali, i giovani avvocati sono convinti che la strada da percorrere non sia quella indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Antitrust ha, infatti, nelle sue conclusioni sui codici deontologici, ancora una volta censurato lo scarso livello di apertura alla concorrenza delle professioni intellettuali, poco allineate alle novità introdotte dal decreto Visco-Bersani. Un verdetto su cui non concorda il **presidente dell'Aiga Giuseppe Sileci**, che accusa l'Antitrust di intemperività per aver scelto di decantare le virtù del libero mercato in un momento in cui si auspica un ritorno del primato delle norme giuridiche sui principi economici.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha recentemente presentato le conclusioni dell'indagine sul livello di adeguamento degli ordini professionali alle novità introdotte nel 2006 dal decreto Visco-Bersani. Essendo note le posizioni dell'Antitrust, l'esito dell'ennesima inchiesta era scontato: le professioni intellettuali continuerebbero a rimanere impermeabili alla concorrenza perché, a parte qualche isolata eccezione, i singoli codici di comportamento contemplerebbero ancora disposizioni in aperto contrasto con le norme volute dall'ex ministro Pierluigi Bersani.

Con particolare riguardo alla professione forense, secondo l'Antitrust sarebbero contrari ai principi di libera concorrenza quelle disposizioni deontologiche che:

- rinviano all'articolo 2233, comma 2, del codice civile in materia di compensi professionali – a mente del quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione - senza richiamare espressamente l'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge Bersani che ha abrogato le tariffe;
- vietano all'avvocato di richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta (articolo 43 del codice deontologico) ovvero consentono al professionista di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ma nel rispetto dell'articolo 2233 del codice civile (articolo 45 del codice deontologico);
- vietano la pubblicità comparativa ed elogiativa ovvero fanno obbligo al professionista di rispettare il limite del decoro nella forma e nelle modalità di diffusione della pubblicità;
- vietano condotte dirette all'acquisizione di clienti con modi non conformi alla correttezza e al decoro;
- vietano le prestazioni a domicilio e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- vietano di pubblicizzare i prezzi.

L'indagine si sofferma a lungo sulla formazione permanente che, a giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovrebbe essere improntata al rispetto dei seguenti principi:

- predisposizione di criteri oggettivi, non discriminatori e predefiniti che consentano di accreditare tutti gli eventi proposti da soggetti terzi rispetto alle strutture ordinistiche;
- adeguata pubblicità della possibilità di inserimento di ciascun evento formativo nei programmi predisposti dagli ordini;
- divieto di limitazione del numero di crediti ottenibili tramite la partecipazione a eventi organizzati da soggetti terzi rispetto alle strutture ordinistiche;
- possibilità di ottenere crediti partecipando a eventi non presenti nel programma formativo degli ordini ma previa valutazione dell'idoneità formativa dell'evento stesso da parte dell'ordine;
- ampia previsione di eventi formativi gratuiti.

Infine, l'Autorità, sempre in materia di formazione permanente, ha adombrato il rischio che i consiglieri degli ordini usino in modo distorto la potestà deontologica per danneggiare - attraverso un uso troppo rigoroso o poco obiettivo delle sanzioni disciplinari - i colleghi esterni al consiglio.

La relazione dell'Authority è l'ennesimo atto di accusa alle professioni intellettuali, colpevoli, secondo una visione ideologicamente «mercantista» della società, di mantenere ancora nei propri ordinamenti deontologici numerose restrizioni al libero dispiegarsi della concorrenza.

L'Antitrust non poteva scegliere momento peggiore per tornare a decantare il libero mercato e le opportunità che esso - se poco regolamentato - dovrebbe poter offrire ai cittadini. E tanto più appare infelice questa presa di posizione oggi che, da più parti, si invoca nuovamente il primato delle norme giuridiche sui principi economici.

D'altronde, l'attuale dibattito sulla opportunità di fissare tetti massimi ai guadagni dei top managers è la più eloquente testimonianza di una nuova e diversa mentalità, meno fiduciosa nelle proprietà taumaturgiche di un mercato lasciato totalmente libero di esprimere le sue dinamiche e più incline a diffidare della «distruzione creatrice» della mano invisibile: la predeterminazione, tanto più per legge, dell'ammontare degli stipendi degli amministratori delle corporations sarebbe una misura chiaramente statalista finalizzata a rimediare a un fallimento di mercato (analogamente alla decisione del legislatore italiano di qualche anno fa di eliminare un balzello - i costi di ricarica telefonica - che per anni aveva gravato sul consumatore). Intendiamoci, è indispensabile che il mondo professionale italiano si rinnovi per offrire a cittadini e imprese servizi sempre più sofisticati, ma non convince la «ricetta» dell'Antritrust, troppo ripiegata su logiche pro concorrenziali che, tese a stimolare la competizione tra professionisti oltre ogni ragionevole misura, aprono la strada alle prestazioni low cost e non necessariamente alle "best practices". Queste ultime, invece, ispirano il testo di riforma dell'ordinamento forense trasmesso il 27 febbraio scorso al ministero della Giustizia.

Il disegno di legge - certamente perfettibile e migliorabile ma buona base di lavoro - ha due pregi: uno politico perché, attraverso una ritrovata unitarietà nei fatti dell'avvocatura, ha consentito al ceto forense di uscire dall'angolo nel quale il legislatore, rimproverandogli di non essere in grado di esprimere un progetto condiviso, l'aveva relegato; l'altro strategico perché, attraverso la riforma dell'accesso, l'introduzione delle specializzazioni e dell'iscrizione all'albo dei cassazionisti per merito e non per anzianità, l'obbligatorietà dell'aggiornamento permanente e dell'assicurazione per la responsabilità civile, si sono gettate le basi per fondare un ceto professionale le cui competenze e la cui qualità sono condizioni indispensabili - ancorché da sole non sufficienti - per restituire efficienza al servizio giustizia.

In Italia non abbiamo il problema di allargare le maglie dell'accesso alla professione (rispetto agli altri paesi europei, il nostro ha tassi di crescita superiori alla stessa Spagna, dove non esiste esame di abilitazione, anche se ancora per poco) ma, semmai, di consentire l'iscrizione agli albi e il mantenimento di questo status ai professionisti effettivamente preparati: tale esigenza non è certo garantita dalle pure e semplici dinamiche di mercato, che anzi possono essere causa di esternalità negative, accennate perfino dalla Corte di giustizia europea nella nota sentenza del dicembre 2006 e meritevoli - queste sì - di una attenta valutazione dell'Autorità garante. Si pensi alla pubblicità dei servizi legali, che potrebbe determinare un ulteriore artificioso aumento della domanda giurisdizionale, con le inevitabili ricadute sull'efficienza dei tribunali, già incapaci di far fronte all'input attuale. In definitiva, un'avvocatura moderna presuppone che i propri iscritti assicurino all'utenza elevati standard di qualità ma richiede anche più efficaci modalità organizzative di esercizio dell'attività professionale, sulle quali sarebbe bene che l'intera categoria avviasse una serena riflessione interna scevra da condizionamenti ideologici. In Italia non esiste il problema di allargare le maglie dell'accesso, semmai, di consentire l'iscrizione agli albi e il mantenimento di questo status ai legali effettivamente preparati.

Corte costituzionale. Cancellato l'obbligo di chiedere l'archiviazione introdotto dalla legge Pecorella

Pm più liberi nell'azione penale

Non è vincolante la pronuncia della Cassazione sugli indizi

Prosegue l'opera di smantellamento della legge «Pecorella» da parte della Corte costituzionale. Ieri la Consulta, con la sentenza in scritta da Giuseppe Frigo, ha dichiarato illegittimo l'articolo del Codice di procedura penale che obbligava il Pm a chiedere l'archiviazione quando la Cassazione aveva dichiarato l'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla base della custodia cautelare e non sono in seguito emersi nuovi elementi a carico. A sollevare la questione era stato il Gip di Forlì che aveva messo in discussione l'articolo 405 comma 1 bis del Codice (introdotto dalla legge 46/06) per il conflitto con una serie di articoli della Costituzione come quelli sul giusto processo, articolo 111, e sull'obbligatorietà dell'azione penale, articolo 112. La Corte costituzionale ha condiviso le perplessità, cancellando la disposizione dal Codice, sulla base di diverse considerazioni. La sentenza ricorda che l'obiettivo della norma era di evitare che il Pm potesse esercitare in maniera caparbia l'azione penale anche quando l'inconsistenza delle sue ragioni era già stata verificata dalla Cassazione. Un obiettivo che la Consulta ora ne contesta e affronta. Critica invece il condizionamento dell'esito del procedimento cautelare su quello principale che non sembra in nessun modo coerente con l'impostazione accusatoria del Codice, che riserva alla fase processuale l'accertamento della responsabilità dell'imputato. Impostazione che trova eco nell'articolo 111 della Costituzione che dispone tra l'altro la regola della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. La norma contestata, invece, attribuisce ad alcune pronunce della Cassazione, quelle sull'inesistenza dei gravi indizi, un effetto di preclusione all'azione penale.

La Corte costituzionale si sofferma poi a sottolineare l'irragionevolezza della norma della «Pecorella» sotto tre profili. Il primo è rappresentato dalla diversità delle regole di giudizio tra quelle sulla fase cautelare e quelle che legittimano l'esercizio dell'azione penale. Nella prima prevale un giudizio statico, fondato sui soli elementi già acquisiti dal Pm, mentre nella seconda emerge una valutazione dinamica su quanto è possibile ottenere nella fase dibattimentale.

In secondo luogo, a venire trascurata è la differenza della base probatoria delle due valutazioni messe a confronto. Il Pm può infatti non scoprire del tutto le sue carte nel materiale probatorio che corrobora la misura cautelare, mentre è tutto il materiale investigativo a costituire la base della decisione sull'esercizio dell'azione penale. Di conseguenza la Cassazione può essere chiamata a pronunciarsi solo su parte delle prove e l'effetto preclusivo può, essere irragionevole. Infine, a circoscrivere il giudizio della Cassazione c'è la motivazione del provvedimento impugnato. «Ciò implica — spiega la Consulta — che l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato non svela automaticamente l'oggettiva inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza». Giovanni Negri

Avvocati. Non convince il piano di riforma**Assonime: niente consulenza riservata**

Non piacciono alle società l'esclusiva agli avvocati della consulenza legale e i paletti al passaggio da giuristi d'impresa alla libera professione. E non convincono neppure la reintroduzione delle tariffe minime e i limiti alle forme organizzative di esercizio della professione forense. Con una nota, la n. 3 del 2009, Assonime prende in considerazione la riforma dell'ordinamento forense che si sta delineando tra i progetti in discussione in Parlamento e la proposta del Consiglio nazionale forense: l'intenzione, si tiene a fare sapere in Assonime, non è assolutamente quella di bloccare la riforma, quanto piuttosto di migliorarne alcuni aspetti. Sulla consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale, Assonime critica quella che definisce senza mezzi termini una «presunzione», quella che ritiene l'affidamento ai soli avvocati come unica via per assicurare al cittadino una tutela qualificata. Una posizione che confligge con quanto avviene nelle aziende dove i giuristi interni spesso offrono assistenza su materie di interesse comune a tutte le società appartenenti allo stesso gruppo. «La possibilità di ricorso al legale interno — scrive Assonime — consente alle imprese di beneficiare a costi contenuti di una prestazione professionale di qualità, costante nel tempo e strutturata secondo le proprie esigenze». Senza tenere conto, poi, dall'attività di assistenza svolta a favore delle aziende dalle associazioni d'impresa e della difficoltà di tracciare in maniera netta il confine della consulenza giuridica. «Sproporzionato e iniquo» appare infine introdurre, come fanno i progetti di riforma, una presunzione di assoluta perdita dell'idoneità per chi svolge un'attività di giurista d'impresa diversa dalla libera professione. Meglio sarebbe permettere ai giuristi d'impresa in possesso dell'abilitazione di iscriversi in un elenco speciale annesso all'Albo.

I punti contestati

La consulenza riservata. La proposta di riforma dell'ordinamento avanzata dall'avvocatura prevede che «è riservata agli avvocati in quanto soggetti necessari e insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata, l'attività svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto»

Tariffe vincolanti. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato, in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In ogni caso la proposta prevede che gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti

I limiti all'accesso. L'iscrizione all'Albo deve avvenire entro cinque anni dall'abilitazione. Per partecipare all'esame di Stato occorre aver svolto due annidi tirocinio (presso uno studio, con la frequenza di un corso di preparazione presso una scuola forense) e non aver compiuto 50 anni

Class action anche individuale**Cancellata l'iniziativa esclusiva delle associazioni dei consumatori**

L'annuncio di azioni collettive a tutela di intere categorie di cittadini non è più appannaggio esclusivo delle associazioni dei consumatori. Mentre la fase processuale sarà lasciata nelle mani di pochi, e specializzati, Tribunali. Dal 1° luglio 2009, questa la data fissata per il battesimo della versione italiana della class action, anche un singolo cittadino potrà dare l'avvio alla procedura Depositando la sua richiesta in uno degli undici Tribunali competenti, scelti tra i principali capoluoghi di regione che, dopo una verifica dei requisiti di ammissibilità, dovranno dare l'opportuna pubblicità affinché anche gli altri consumatori, nelle stesse condizioni del primo, che ritengano cioè di avere subito il medesimo danno, possano ad uno ad uno aggiungere le proprie firme in calce al cahier de doléances. Sono queste alcune delle novità contenute nell'emendamento del Governo approvato martedì scorso dalla commissione Industria del Senato e inserito nel corpo del Ddl Sviluppo, collegato alla Finanziaria. Qualcosa di più di un semplice ritocco della versione originaria, la cui entrata in vigore è stata più volte posticipata (l'ultimo rinvio, al prossimo 1° luglio, lo si deve al milleproroghe, decreto legge 207/08). Basta guardare la norma sulla retroattività, nuova di zecca, che limita l'utilizzo della class action agli illeciti compiuti, a danno dei consumatori-utenti, a partire dal 1° luglio 2008. Lasciando fuori dalla portata del risarcimento collettivo i risparmiatori vittime di crack finanziari del passato. Altra novità è poi nell'ampliamento dei casi in cui l'azione collettiva può essere proposta. Ora, sotto tutela sono infatti posti tutti i diritti contrattuali, non solo quelli derivanti dalla firma su moduli o formulari prestampati. Mentre nella procedura entra in gioco anche il pubblico ministero. La domanda, con la quale il singolo cittadino o l'associazione di consumatori propongono l'azione collettiva, è infatti sottoposta a un vaglio di ammissibilità da parte dei Tribunale che, limitatamente a questa fase, si avvale del pubblico ministero (al quale va notificata una copia della domanda). In pratica si tratta del controllo dei requisiti: saranno ad esempio respinte le richieste che non riguardano identici diritti, oppure quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della "classe" di consumatori rappresentati. Superato questo filtro, il Tribunale deve trovare opportuni spazi per darvi pubblicità, utilizzando anche il sito internet del ministero dello Sviluppo economico. Da questo momento, per 120 giorni, si procede ad aggiornare la lista degli aderenti. I quali, con tale formalità, rinunciano ad eventuali azioni individuali. A questo punto parte la fase processuale vera e propria, che segue le regole canoniche del rito civile. Che può concludersi con il successo dell'azione collettiva? In questo caso, con la sentenza di condanna, il Tribunale liquida le somme dovute (o fissa i criteri per il calcolo delle stesse) ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito. O, meglio, a quelli che sono rimasti. E infatti sempre possibile che, nel corso dell'iter, alcuni degli aderenti trovino un accordo individuale con l'altra parte e rinuncino ad andare avanti con l'azione collettiva

Una procedura che mostra quindi anche una certa elasticità e che, di sicuro, è meno onerosa rispetto al ricorso individuale al giudice. Che non deve però creare illusioni o, peggio, essere avvicinata con superficialità. Ad esempio, bisogna stare alla larga da azioni pretestuose e infondate. Perché, facendo un passo indietro nell'iter, se ritiene la domanda inammissibile, il Tribunale può appesantire il conto finale con una condanna al risarcimento anche degli eventuali danni.

Andrea Maria Candidi

Agenda del Presidente

siamo nel mese di aprile 2009

Roma, Camera dei Deputati, ore 14:00, 22 Aprile 2009

CONVEGNO

Morti Bianche e Sicurezza sul Lavoro: una
proposta per responsabilizzare e incentivare

Roma, ore 9:30, 18 Aprile 2009

GIUNTA AIGA

Roma, 17 Aprile 2009

INCONTRI

FORMAZIONE

Le discipline strumentali della professione forense, tra tecnica e deontologia



Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di aprile 2009

Latina, 29 Aprile 2009

FORMAZIONE

Giustizia "incartata"

Vicenza, 28 Aprile 2009

FORMAZIONE

Profili di criticità nell'esecuzione forzata: le opposizioni e l'espropriazione presso terzi

Monza, 27 Aprile 2009

FORMAZIONE

Problemi attuali di diritto bancario a tutela del consumatore

Lucera, 23 Aprile 2009

FORMAZIONE

Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

